

STUDIO LEGALE ZICARO
ZICARO LAW FIRM

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0011925 del 09/03/2018



Cosenza, 8 marzo 2018

SPETT.LE ASP DI CROTONE

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

VIA M. NICOLETTA

889000

A mezzo pec: direzionegenerale@pec.asp.crotone.it -
protocollo@pec.asp.crotone.it

Oggetto: RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Lo scrivente avv. Valerio Zicaro, quale procuratore e difensore dei sigg.ri sigg.ri **MARIO PAPAIIANNI**, nato a Cosenza il 20.01.1990 (C.F. PPNMRA90A20D086G), **ALESSANDRO DE MARCO**, nato a Cosenza il 30.5.1979 (C.F. DMRLSN79E30D086Z), **GIUSEPPE FALBO**, nato a Cosenza il 16.3.1987 (C.F. FLBGPP87C16D086S) e **PAOLO PEDACE**, nato a Cosenza il 27.3.1979 (C.F. PDCPLA79P27D086B), **CESARE GIUSEPPE BARCA** (C.F. BRCCRG85P06H490C), nel giudizio iscritto al Reg. Ric. 81/2018, facendo seguito alla precedente richiesta del 22.2.2018, chiede a Codesta Amministrazione di voler procedere, immediatamente, alla notifica sul sito web dell'Azienda in ossequio a quanto disposto dall'Ecc.mo Tar Calabria con ordinanza n. 91/2018, dei seguenti atti;

- Avviso di notifica per pubblici proclami;
- Ordinanza del Tar Calabria n. 91/2018;
- Ricorso introduttivo del giudizio.

Nel contempo, il sottoscritto, nella sopra emarginata qualità chiede il rilascio della dell'attestato con il quale si attesti l'avvenuta pubblicazione sul sito

WWW.STUDIOLEGALEZICARO.IT

ITALY - 87100 COSENZA - PIAZZA ZUMBINI, 72

TEL & FAX: +39(0)984 408041

E-MAIL: STUDIOLEGALEZICARO@GMAIL.COM

STUDIO LEGALE ZICARO
ZICARO LAW FIRM

istituzionale, nella parte dedicata alla notifica per pubblici proclami, con indicazione della data di avvenuta pubblicazione. La predetta attestazione potrà essere trasmessa all'indirizzo e.mail: studiolegalezicaro@gmail.com

Distinti Saluti

Avv. Valerio Zicaro

Zicaro
Valerio

Firmato digitalmente da
Zicaro Valerio
Data: 2018.03.08
10:43:35 +01'00'

WWW.STUDIOLEGALEZICARO.IT
ITALY - 87100 COSENZA - PIAZZA ZUMBINI, 72
TEL & FAX: +39(0)984 408041
E-MAIL: STUDIOLEGALEZICARO@GMAIL.COM

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO**

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto **AVV. VALERIO ZICARO (ZCRVLR80H18D086C)** procuratore e difensore dei signori difensore e procuratore dei sigg.ri sigg.ri **MARIO PAPAIIANNI**, nato a Cosenza il 20.01.1990 (C.F. PPNMRA90A20D086G), **ALESSANDRO DE MARCO**, nato a Cosenza il 30.5.1979 (C.F. DMRLSN79E30D086Z), **GIUSEPPE FALBO**, nato a Cosenza il 16.3.1987 (C.F. FLBGPP87C16D086S) e **PAOLO PEDACE**, nato a Cosenza il 27.3.1979 (C.F. PDCPLA79P27D086B), nel giudizio iscritto al Reg. Ric. 81/2018, proposto nei confronti dell' **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale corrente Crotone alla Via M. Nicoletta - Centro direzionale "Il Granaio", e nei confronti del sig. Antonio Pollinzi provvede a notificare copia conforme all'originale del ricorso iscritto al Reg. Ric. N. 81/2018 e della pedissequa ordinanza n. 91 del 2018 all' **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale corrente Crotone alla Via M. Nicoletta - Centro direzionale "Il Granaio", in ottemperanza all'ordinanza del Tar Calabria n. N. 91/2018 REG.PROV.CAU. a mezzo della quale Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ha ordinato *"l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, per pubblici proclami, ovvero, a discrezione della parte, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, entro giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, depositando la prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni dieci (dieci)"* affinché la medesima Amministrazione provveda alla pubblicazione sul sito web istituzionale entro e non oltre il giorno 9.3.2018.

AVV. VALERIO ZICARO

Zicaro Valerio

Firmato digitalmente da Zicaro

Valerio

Data: 2018.03.08 10:44:28 +01'00'

Publicato il 21/02/2018



N.00091 2018 REG.PROV.CAU.
N. 00081/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2018, proposto da:

Mario Papaianni, Alessandro De Marco, Giuseppe Falbo, Paolo Pedace, Cesare Giuseppe Barca, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Pullano in Catanzaro, via Purificato N. 18;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Crotona, "Il Granaio" via Mario Nicoletta;

nei confronti di

Antonio Pollinzi non costituito in giudizio;

***per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:
della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotona con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di
operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS" nella parte***

in cui non risultano ammessi gli odierni ricorrenti; del provvedimento datato 21 novembre 2017 con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha dichiarato non ammessi gli odierni ricorrenti alle prove orali afferenti il ridetto concorso e pubblicato l'elenco degli ammessi alle predette prove orali senza ammettere gli odierni ricorrenti; di tutti i verbali di concorso e, segnatamente, dei verbali:- verbale n. 5 del 31 ottobre 2017, conosciuto all'esito dell'accesso agli atti, con il quale la Commissione ha attribuito agli odierni ricorrenti il punteggio alla prova scritta; dei verbali di concorso n. 6, 7, 8 del dicembre 2017, conosciuti all'esito del secondo accesso agli atti; dei verbali del concorso e, in particolare, il verbale n. 1 del 10.5.2017, conosciuto, all'esito dell'accesso agli atti, nella parte in cui la Commissione ha deliberato la sostituzione della prova pratica con la prova scritta mediante somministrazione di test attitudinali; dei verbali n. 2 del 19.5.2017, n. 3 del 22.6.2017, n. 4 del 5.9.2017, conosciuti all'esito dell'accesso agli atti; e, ove occorrer possa, del Bando di concorso pubblicato l'8.1.2016 e la Delibera commissariale 226/2016; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere;

E, CONSEGUENTEMENTE, ORDINARE

all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato di dover disporre l'integrazione del contraddittorio riguardo a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso de quo, nonché di dovere acquisire chiarimenti dalla P.A.;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami;

Ritenuto che le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfabili tramite la celere fissazione dell'udienza di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ordina l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, per pubblici proclami, ovvero, a discrezione della parte, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, entro giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, depositando la prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni dieci (dieci).

Ordina all'Amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza, una documentata relazione a chiarimenti.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 30 maggio 2018.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

ORIGINALE

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO

RICORSO

NELL'INTERESSE DEI

sigg.ri **MARIO PAPAANNI**, nato a Cosenza il 20.01.1990 (C.F. PPNMRA90A20D086G), **ALESSANDRO DE MARCO**, nato a Cosenza il 30.5.1979 (C.F. DMRLSN79E30D086Z), **GIUSEPPE FALBO**, nato a Cosenza il 16.3.1987 (C.F. FLBGPP87C16D086S) e **PAOLO PEDACE**, nato a Cosenza il 27.3.1979 (C.F. PDCPLA79P27D086B), **CESARE GIUSEPPE BARCA** (C.F. BRCCRG85P06H490C), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente atto, dall'**AVV. VALERIO ZICARO** (C.F. ZCRVLR80H18D086C), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Via Purificato n. 18. L'avv. Zicaro dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0984.408041 oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: valerio.zicaro@avvocaticosenza.it

RICORRENTI

CONTRO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede legale corrente Crotone alla Via M. Nicoletta - Centro direzionale "Il Granaio",

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

ANTONIO POLLINZI

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti: della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo

STUDIO LEGALE ZICARO
PIAZZA ZUMBINI, 72 - 87100 COSENZA - TEL E FAX: +39.0984.408041
PEC: VALERIO.ZICARO@AVVOCATICOSENZA.IT

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria BS nella parte in cui non risultano ammessi gli odierni ricorrenti; del provvedimento datato 21 novembre 2017 con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha dichiarato non ammessi gli odierni ricorrenti alle prove orali afferenti il ridetto concorso e pubblicato l'elenco degli ammessi alle predette prove orali senza ammettere gli odierni ricorrenti; di tutti i verbali di concorso e, segnatamente, dei verbali: verbale n. 5 del 31 ottobre 2017, conosciuto all'esito dell'accesso agli atti, con il quale la Commissione ha attribuito agli odierni ricorrenti il punteggio alla prova scritta; dei verbali di concorso n. 6, 7, 8 del dicembre 2017, conosciuti all'esito del secondo accesso agli atti; dei verbali del concorso e, in particolare, il verbale n. 1 del 10.5.2017, conosciuto, all'esito dell'accesso agli atti, nella parte in cui la Commissione ha deliberato la sostituzione della prova pratica con la prova scritta mediante somministrazione di test attitudinali; dei verbali n. 2 del 19.5.2017, n. 3 del 22.6.2017, n. 4 del 5.9.2017, conosciuti all'esito dell'accesso agli atti; e, ove occorrer possa, del Bando di concorso pubblicato l'8.1.2016 e la Delibera commissariale 226/2016; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere;

E, CONSEGUENTEMENTE, ORDINARE

all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale.

SI OSSERVA E DENUNCIA

- L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (di seguito, anche, ASP di Crotone), con bando pubblicato l'8.1.2016 (sulla G.U.R.I.) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, *"per la copertura di 8 posti di*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

operatore tecnico -autista di ambulanza-, cat. B, giusta delibera aziendale N. 233, del 25.11.2015" (all. n. 1).

- In particolare il bando prevedeva l'assegnazione di n. 100 punti di cui:
 - I) 40 per titoli;
 - II) 60 punti per le prove d'esame.
- Sul punto si legge nel bando: " *i punti per le prove d'esame sono così ripartiti: a) 30 per la prova pratica; 30 b) per la prova orale*".
- Con deliberazione n. 149 del 21.04.2017, a firma dell'allora Commissario straordinario, è stata nominata la Commissione esaminatrice (all. n. 2).
- Gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al medesimo concorso e che - superate le prove preselettive - sono stati tutti ammessi a sostenere la prova pratica, il cui svolgimento è stato fissato per l'8.8.2017, giusta notifica del 18.07.2017 (all. n. 3).
- La predetta prova - poi rinviata ed effettivamente tenutasi il 31.10.2017 - **si è svolta, tuttavia, non nelle forme previste dal bando** - secondo cui essa avrebbe dovuto consistere in "*nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, ivi compresa simulazione di guida di autoambulanza in situazione di emergenza, nonché accertamento della conoscenza e dell'uso della strumentazione in dotazione al mezzo*" - **e dalla legge** (artt. 15 e 29 dpr. 220/2001) **bensì mediante somministrazione di domande a risposta multipla, senza alcuna simulazione pratica.**
- Detta prova, peraltro, conteneva quesiti inerenti cognizioni di natura medico-specialistica che esulano tanto dalla figura richiesta, quanto dalla specifica previsione del bando testé richiamata.
- L'Azienda resistente, in data 21.11.2017, pubblicava gli esiti della prova pratica e la relativa graduatoria (all. 4), di ammessi e non ammessi, **priva dei relativi punteggi**, ancora una volta in spregio alla previsione della *lex specialis*, secondo cui "*il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30*".

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Invero, l'assenza di punteggio - oltre ad essere illegittima - appare ancor più incomprensibile posto che è stato somministrato un test a risposta multipla.
- Dalla predetta graduatoria, gli odierni istanti risultavano non ammessi alla prova orale fissata, nel medesimo provvedimento, per i giorni 13, 14 e 15 dicembre 2017.
- Sicchè, in data 27.11.2017, gli istanti, a mezzo del sottoscritto procuratore e via pec, presentavano istanza di accesso agli atti rappresentando l'urgenza dell'ostensione proprio in relazione all'imminenza della prova orale (all. n. 5); tale richiesta non veniva riscontrata dall'Azienda resistente.
- Pertanto, in data 11 dicembre 2017, gli istanti, sempre a mezzo del sottoscritto procuratore, chiedevano l'ammissione con riserva alla prova orale, stante la mancata ostensione degli atti da parte dell'Amministrazione (all. n. 6); anche tale richiesta rimaneva senza esito.
- Sicchè, in data 12.12.2017 i sigg.ri Mario Papaiani, Alessandro De Marco, Giuseppe Falbo e Paolo Pedace, adivano Codesto Eccmo T.A.R. con istanza cautelare ex art. 61 c.p.a. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"che S.E. il Presidente del TAR adito Voglia disporre, inaudita et altera parte, l'ammissione degli stessi, con riserva, all'espletamento della prova orale che si terranno nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2017 ovvero Voglia disporre le misure cautelari interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della connessa domanda cautelare in corso di causa"* (all. 7).
- Tale istanza veniva rigettata, in data 14.12.2017, con decreto del S.E. Presidente del T.A.R. Calabria, ritenendo nella parte motiva che *" non sussistono allo stato profili di danno grave ed irreperabile"*. (all. 8).
- Nelle more, in data 18.1.2018, veniva evasa la richiesta di accesso e all'esito della stessa venivano riscontrate numerose violazioni di legge da parte della Commissione esaminatrice.
- Precipuamente:
 - Dalla lettura del verbale 1, è emerso, che alla prima riunione, la Commissione, del tutto illegittimamente, ha deciso, all'unanimità, di

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

violare la disposizione del bando che prevede, in conformità alla normativa vigente, lo svolgimento di una prova pratica, ed in luogo di tal ultima, di somministrare un << un set di "test", attitudinali, tendenti a verificare la qualificazione professionale; la guida di guida dell'ambulanza in situazioni di emergenza, nonché la verifica della conoscenza dell'uso della strumentazione in dotazione...>, il tutto in violazione del bando e del d.P.R. n. 220/2001;

- **Anche dall'esame dei verbali nn. 3 e 5 e dai relativi elaborati allegati sono emerse delle evidenti macroscopiche violazioni di legge e della lex specialis e/o inesattezze dei quiz;**

- **Altrettanto gravi violazioni di legge si sono riscontrate nei successivi verbale nn. 6, 7 e 8;**

- **Quanto alle violazioni di legge e del bando si evidenzia che:** la prova conteneva quesiti inerenti cognizioni di natura medica che esulano dal profilo professionale richiesto; basti pensare alle domande nn. 12, 16 e 19 ove il candidato ad una selezione di autotista- autoambulanza è chiamato a rispondere su domande tecnico-mediche in ordine alla definizione del termine tessuto (domanda n. 12), esatta identificazione del diaframma (domanda 16) nonché all'individuazione dei capillari (domanda n. 19).

- **Quanto all'inesattezze dei quiz si riscontra:**

• da un lato, rispetto al quesito n. 7 – ove viene chiesto *"quante sono le postazioni di continuità assistenziale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone"*, che la Commissione ha assegnato alla domanda una risposta inesatta. Mentre la risposta dai ricorrenti – ovvero n. 27 postazioni- risulta corretta.

• Dall'altro lato, la presenza, tra le due domande tecniche – la 12 e la 19 – di due risposte, potenzialmente, esatte. Ed invero rispetto alla domanda n.12 circa la definizione di tessuto tanto la risposta b) *"insieme di cellule con forma e funzioni specifiche"* quanto la risposta c) *"un insieme di cellule con funzioni di rivestimento"* erano esatte; rispetto alla domanda 19 entrambe le risposte a) *"le diramazioni terminali delle arterie"* e b) *"diramazioni terminali delle vene"* sono esatte.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Infine, in data 27.12.2017, con delibera n. 203/2017, l'Azienda resistente approvava la graduatoria di concorso e, nel contempo, disponeva di dare corso alla procedura per l'ammissione in servizio dei primi sei classificati (all. 9).

Per tali ragioni i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 220/2001, del d.P.R. n. 487/1994 e del bando di concorso; per eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, contraddittorietà e irrazionalità manifesta e, come tale, dovranno essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 29 DEL D.P.R. N. 220/2001. VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

Nel caso di specie tutti gli atti impugnati risultano viziati per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 29 del d.P.R. n. 220 del 2001, *“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario non nazionale e del bando di gara”* e per violazione del bando di gara.

Per come esposto in punto di fatto la prova tenutasi il 31.10.2017 non si è svolta nelle forme previste dal citato d.P.R. e del bando di gara.

Nella fattispecie concreta in luogo della prova pratica la Commissione ha deciso di somministrare ai concorrenti una serie di domande a risposta multipla.

Lo svolgimento della prova pratica, per la figura professionale messa a concorso, è obbligatoria per legge.

Ed infatti lo svolgimento di una simulazione della prova pratica, oltre ad essere prevista dagli artt. 8 e 29 del citato d.P.R. era compiutamente disciplinata dal bando.

Tale illegittima decisione è stata assunta dalla Commissione alla riunione del 10.5.2017, ove si legge *<<...per quanto concerne la prova pratica ... la Commissione decide all'unanimità di somministrare un set di “test”, attitudinali, tendenti a verificare la qualificazione professionale; la guida di*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

guida dell'ambulanza in situazioni di emergenza, nonché la verifica della conoscenza dell'uso della strumentazione in dotazione...>> per come emerge dalla lettura del verbale n. 1.

La Commissione ha agito pertanto in totale violazione e/o falsa applicazione di legge; precipuamente:

- **dell'art. 8, ai co. 1 e 3**, ai sensi del quale:

“Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame [...]. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti: a) 30 punti per i titoli; b) 70 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta; b) 20 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale”.

- **dell'art. 29**, “Prove di esame” in forza del quale: *1. Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale. 2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.*

- **del bando di gara** che prevedeva lo svolgimento di una prova pratica e di una prova orale.

Vizio insanabile.

La prova pratica avrebbe dovuto consistere citando testualmente il bando << ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 220/2001 nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, ivi compresa simulazione di guida di autoambulanza in situazione di emergenza, nonché accertamento della conoscenza e dell'uso della strumentazione in dotazione al mezzo>>.

Lo svolgimento della prova pratica – prevista dal bando – è obbligatoria per espressa previsione di legge.

Da tanto discende l'illegittimità dell'operato della Commissione di gara che non avrebbe mai potuto sostituire la prova pratica con altra prova.

In un caso analogo a quello di specie, la giurisprudenza ha sancito che *“Illegittimamente una Commissione di concorso stabilisce la sostituzione*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

della prova pratica con tre prove simulate consistenti in tre relazioni (da sorteggiarne una) e con una simulazione di un'indagine radiografica; in tal modo verrebbe violata la normativa sopra richiamata, eludendosi la finalità di accertare la capacità tecnica del ricorrente, da dimostrare in concreto mediante una vera e propria "esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso" (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 30 ottobre 1997, n. 2150)" (T.A.R. LAZIO ROMA SEZ. III BIS, 17-10-2006, n. 10424).

Secondo il citato orientamento non deve mai far difetto - pena la violazione della richiamata disposizione regolamentare - il sostanziale carattere pratico della prova medesima; dove "pratico" va letto in contrapposizione a "teorico", come un *quid* da cui deve evincersi immediatamente - sia pure in forma imitativa e/o riproduttiva- la capacità del candidato di svolgere determinati compiti.

Ed invero, in un concorso pubblico "*In un concorso a pubblici impieghi, la prova pratica consiste non già nella semplice sottoposizione di domande teoriche al candidato, bensì nella valutazione della capacità e dell'abilità di costui nel risolvere casi o problemi pratici che possano presentarsi al suo esame nel corso del lavoro per cui viene reclutato (Riforma della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. II, n. 400/2001)" (CONS. STATO SEZ. III, 29-11-2012, n. 6087).*

E' evidente che l'eventuale potere di modificare il bando di gara spetta, eventualmente, all'Amministrazione che abbia indetto il bando e non certo alla Commissione di gara che è vincolata all'applicazione rigorosa delle clausole contenute nel bando.

Sul punto la giurisprudenza ha invero da sempre chiarito che "*Per le procedure concorsuali il bando costituisce la lex specialis e cristallizza le norme vigenti, che non possono essere disapplicate nel corso successivo del procedimento neppure per ius superveniens (D.P.R. n. 487/1994) (Conforme alla sentenza Cons. Stato n. 4215/2017)" (CONS. STATO SEZ. V, 06-09-2017, n. 4216).*

Ed ancora: "*Per le procedure concorsuali il bando costituisce la lex specialis e cristallizza le norme vigenti, che non possono essere disapplicate nel corso*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

successivo del procedimento neppure per ius superveniens (D.P.R. n. 487/1994)" (CONS. STATO SEZ. V, 06-09-2017, N. 4215).

Nella fattispecie la Commissione si è attribuita illegittimamente, il potere di modificare una clausola espressa del bando in un verbale secretato.

Il bando per cui è causa non poteva essere oggetto di diversa interpretazione e/o applicazione da parte della Commissione.

Ed invero, *"Il bando di concorso deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute (auto)vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza margini di discrezionalità (D.P.R. n. 487/1994)" (T.A.R. ABRUZZO PESCARA SEZ. I, 12-07-2017, N. 219).*

Sotto tale profilo, l'operato della Commissione è viziato da eccesso di potere per sviamento per aver modificato e/o disatteso clausole del bando contravvenendo ai principi del concorso pubblico.

Il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso ovvero nel perseguimento di un interesse diverso da quello pubblico.

Nella fattispecie, la censura di eccesso di potere per sviamento è supportata da precisi e concordanti elementi di prova - tutti desumibili dai verbali di gara ed in particolar modo dal verbale n. 1 - idonei a dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART 14 DEL D.P.R. 220/2001. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE FISSATI DALLA COMMISSIONE NEL VERBALE N. 1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL PUBBLICO CONCORSO, DEI PRINCIPI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. CARENZA DI ISTRUTTORIA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

2.1 Senza recedere rispetto a quanto eccepito *sub 1)*, si eccepisce l'illegittimità dell'operato della Commissione nell'attribuzione del punteggio.

In forza degli artt. 9 co. 3 e 14 del d.P.R. n. 220/2001, la Commissione, alla prima riunione, ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

Nel caso di specie, per la 'prova scritta' la Commissione ha determinato il punteggio da attribuire a ciascuna domanda: corretta (1,5), errata (-0,5) ed omessa (-0,25).

Per come esposto in punto di fatto, nella batteria dei quiz somministrata ai concorrenti sono state riscontrate delle violazioni tali da inficiare tutto il concorso; la Commissione, ad esempio, in relazione alla domanda n. 7 - con la quale veniva richiesto il numero delle postazioni di continuità dell'ASP di Crotone - ha inteso considerare giusta la risposta pari a "31" - così come, per esempio, offerta dagli otto vincitori - e non la risposta pari a "27" offerta dai ricorrenti, invero esatta per come risulta dall'elenco pubblicato nel giugno 2017 sul sito dell'Ente resistente.

Da qui la violazione di legge, nonché dei principi indicati in epigrafe e, in particolare, l'eccesso di potere per disparità di trattamento.

È sufficiente siffatta violazione a invalidare l'intera prova scritta e la successiva prova orale.

Sotto tale profilo, inoltre, gli atti adottati sono illegittimi sotto molteplici profili:

- **Per violazione degli artt. degli artt. 9 co. 3 e 14 del d.P.R.** in ragione della mancata attribuzione del punteggio di 1,5 al punteggio complessivo - della conseguente decurtazione di 0,5 - alla risposta esatta ad opera della Commissione.

- **Per violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97** della Costituzione, Il buon andamento, principio costituzionale cardine della vita amministrativa, coincide con *"l'esigenza dell'ottimale funzionamento della pubblica amministrazione, tanto sul piano dell'organizzazione quanto*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

su quello della sua attività". Pertanto, l'amministrazione nel suo agire è sempre obbligata a rispettare regole e vincoli posti dalla legge intesi al fine precipuo di raggiungere quegli scopi di pubblico interesse per i quali è stata appositamente istituita. La giurisprudenza amministrativa riconduce al buon andamento il dovere dell'amministrazione di fornire un'adeguata e congrua motivazione a fronte dell'esercizio di determinate attività, (T.A.R. UMBRIA, SEZ. I, 29 DICEMBRE 2009, N. 832); la completezza dell'istruttoria procedimentale in una prospettiva che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti (T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. I, 7 GIUGNO 2007, N. 1627); oppure intende il buon andamento anche in termini di divieto di inutile aggravio di oneri in capo al cittadino (CONS. ST., SEZ. V, 27 MARZO 2009, N. 1840; T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. II, 8 GIUGNO 2009, N. 5449); ovvero, ancora, come adeguatezza di strumenti e misure in rapporto all'interesse pubblico in concreto perseguito (CONS. ST., SEZ. V, 15 MARZO 2006, N. 3568).

L'imparzialità viene definita come un valore essenziale di esercizio del potere discrezionale. Il principio è stato definito in termini di "*corollario del principio di uguaglianza*", ribadito esplicitamente nei confronti dell'amministrazione dall'art. 97: "*si devono trattare in modo eguale fattispecie eguali, in modo affine fattispecie affini, in modo egualmente diverso fattispecie diverso*".

L'imparzialità costituisce un "*valore essenziale*" cui deve uniformarsi l'organizzazione dei pubblici uffici, nonché "*uno dei tre fondamentali pilastri (insieme alla legalità ed al buon andamento) sui quali poggia l'intero statuto costituzionale dell'amministrazione*" (CONS. ST., SEZ. V, 1 APRILE 2009, N. 2070).

Nel caso di specie, la Commissione giudicatrice ha agito in violazione dei siffatti principi; è evidente che l'attribuzione di un punteggio ad una domanda errata ha alterato la graduatoria finale ed ha inficiato l'intera procedura concorsuale determinando l'annullamento parziale e/o totale della procedura concorsuale.

A fronte di tale macroscopici errori della Commissione i ricorrenti sono stati esclusi dalla prova orale e, quindi, dalla graduatoria definitiva e costretti a ricorrere a Codesto Ecc.mo Tar onde ottenere un ripetizione

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

della prova scritta, ammissione alla prova orale, ovvero l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

- **per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e difetto e/o omessa istruttoria**, per non aver attribuito il punteggio alla risposta esatta e, conseguentemente, per averlo associato ad una risposta errata. Il vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti allorquando quando il provvedimento si basa sul presupposto di fatti palesemente erronei o falsi.

- **Per eccesso di potere per disparità di trattamento**, il quale presuppone l'identità oggettiva delle situazioni di fatto e di diritto. Onde configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è necessario che vi sia un rapporto di coincidenza fra la soluzione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, e, quindi, l'oggettiva ed assoluta identità di situazioni messe a confronto, in modo da dimostrare l'esistenza della lamentata disuguaglianza di trattamento, di un contrasto logico insanabile e di una palese ingiustizia.

Nel caso di specie, la Commissione ha attribuito – a fronte di medesime uguali situazioni – a fronte di risposte ugualmente inesatte ha attribuito un punteggio positivo soltanto a taluni dei concorrenti escludendo, senza motivazione ed istruttoria alcuna, gli altri.

2.2. Ed, ancora: l'operato della Commissione si pone in contrasto con il citato d.P.R. n. 220/2001 e con la *lex specialis* per aver inserito nel test quesiti non attinenti alla categoria di concorso.

Ebbene, le domande nn. 12, 16 e 19 hanno un contenuto medico-specialistico non afferente alla categoria del concorso tantomeno alla prova pratica.

Il candidato:

- Nella domanda n. 12 è chiamato a definire la nozione di tessuto;
- Nella domanda n. 16 il candidato deve individuare il diaframma.
- Nella domanda n. 19 è chiamato ad individuare il concetto di capillare;

E' evidente che le domande hanno un contenuto iper-specialistico estraneo al concorso per cui è causa.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Sono tutte domande che non possono rilevare ai fini della selezione del personale, per cui è causa, giacché l'autista – selezionato a cui è richiesta la semplice licenza della scuola media inferiore - non può comunque intervenire prestando cure mediche. Tale assistenza viene presta da un medico – in presenza di un codice rosso e/o giallo - e da personale paramedico in caso di codice verde.

Infatti, l'autista non può formulare diagnosi e certificare il decesso ma ha il solo compito di attenersi alle linee guida del personale sanitario e di collaborare con il medesimo per lo svolgimento di attività materiale-pratica volta a facilitare il soccorso per come chiarito dal Decreto *del Commissario ad Acta n. 73 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto " Approvazione Linee guida per le Centrali Operative 118 e per le Postazioni di Emergenza Territoriale"*. (all. n. 10).

In forza della normativa vigente:

- In caso di trasporto di primo soccorso è obbligatoria la presenza a bordo di: un autista, con patente di guida di categoria B e di almeno un soccorritore;
- In caso di trasporto di soccorso e rianimazione e/o di trasporto assistito è obbligatoria la presenza a bordo di:
 - un autista, con patente di guida di categoria B;
 - due soccorritori di livello avanzato;
 - un medico dipendente dall'Azienda sanitaria o convenzionato con la stessa, in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia oppure
 - un infermiere professionale dipendente dell'Azienda sanitaria, che abbia superato il percorso formativo appositamente definito dal Coordinamento dei direttori di Centrale Operativa 118.

Pertanto, le risposte a siffatte domande – alla stregua delle domande con risposte errate – devono considerarsi esatte con attribuzione a ciascun candidato del punteggio positivo.

2.3 Si osserva, inoltre, che tra due delle domande medico-specialistiche – la 12 e la 19 – si registrano due risposte, potenzialmente, esatte.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ed invero rispetto alla domanda n.12 circa la definizione di tessuto tanto la risposta b) *“insieme di cellule con forma e funzioni specifiche”* quanto la risposta c) *“un insieme di cellule con funzioni di rivestimento”* erano esatte; anche rispetto alla domanda 19 entrambe le risposte a) *“le diramazioni terminali delle arterie”* e b) *“diramazioni terminali delle vene”* sono esatte. Tanto può facilmente desumersi dalla lettura di qualsivoglia enciclopedia medica.

Anche, per tale ragione, ai ricorrenti deve essere attribuito il punteggio di tale domande.

Alla luce di quanto esposto nei punti sub 2.1.), 2.2.) e 2.3) tutti i ricorrenti avrebbero avuto diritto all'accesso alla prova orale.

Tali errori e violazioni inerenti siffatte domande sono soggette al sindacato del G.A.; ed invero <<Nei confronti della valutazione delle prove di concorso e degli esami in genere, il giudice amministrativo può conoscere del vizio di eccesso di potere solo nei limiti dell'errore e della manifesta illogicità, non potendo egli censurare l'intrinseco contenuto del giudizio, pena uno sconfinamento nel giudizio sul merito, non ammesso in sede di giurisdizione di legittimità. A tale considerazione, valevole, come si è detto, in generale con riferimento ai poteri del giudice amministrativo nei confronti delle prove di esame, deve aggiungersi una ulteriore considerazione, derivante dalla natura stessa di una prova selettiva, predisposta considerando una pluralità di risposte preimpostate, solo una delle quali ex ante considerabile come esatta: si tratta di un metodo che può presentare degli aspetti problematici, dovendosi pervenire con immediatezza ad una sola risposta, per di più in termini di obiettività ed esclusività, quando invece la risposta stessa può implicare l'esposizione di presupposti argomentativi e la articolata analisi dei medesimi, e, financo, la "problematizzazione" del quesito, anche in termini di pluralità di risposte ritenute esatte. Ne consegue che si rende comunque necessaria da parte della Commissione giudicatrice, al fine di prevenire, per l'appunto, i suddetti possibili aspetti problematici, addurre degli appropriati referti giustificativi in relazione alle risposte ritenute errate>> (T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE SEZ. I, 13-01-2006, N. 14).

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tutte le valutazioni delle Commissioni giudicatrici sono sindacabili dal G.A. laddove elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto, - come nel caso di specie - o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che *“Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile (D.P.R. n. 487/1994)”*. T.A.R. PIEMONTE TORINO SEZ. II, 29-11-2017, N. 1295.

Parte della giurisprudenza ha rilevato che *“Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti, ovvero sia correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio, e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e (o) culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (D.P.R. n. 487/1994)”* (T.A.R. BASILICATA POTENZA SEZ. I, 24-10-2017, N. 643).

Ed, ancora *“Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile; in sostanza, il*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

giudizio amministrativo è il luogo in cui la valutazione della commissione di esame può essere apprezzata ab estrinseco e non la sede per contrapporre giudizi di merito, salvo il caso in cui tali giudizi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (D.P.R. n. 487/1994)" (T.A.R. PUGLIA BARI SEZ. I, 16-02-2015, N. 256; in senso conforme CONS. STATO SEZ. IV, 26-09-2013, N. 4790).

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 220/2001.

Senza recedere rispetto a quanto espresso nel punto *sub 1) e 2)* si evidenzia l'illegittimità dell'operato della Commissione di gara nel deliberare la soglia minima per l'idoneità relativamente alla prova pratica. Nel verbale n. 1 la Commissione ha deliberato di svolgere in luogo della prova pratica una prova scritta ovvero di somministrare una batteria di quiz.

All'uopo la Commissione ha fissato i criteri di attribuzione del punteggio a ciascuna domanda e la soglia minima di idoneità per il passaggio alla prova successiva.

Si legge nel prefato verbale, *"nella prova pratica pertanto verranno somministrati dei testi a risposta multipla contenenti 20 domande per ciascuna delle quali verrà attribuito 1,5 punti:*

- *Per ogni risposta esatta verrà attribuito 1,5 punti;*
- *Per ogni risposta errata il punteggio verrà decurtato dal punteggio complessivo 0,5;*
- *Per ogni risposta non data verrà decurtato dal punteggio complessivo 0,25.*

Il candidato per superare la prova e quindi ottenere l'idoneità alla prova successiva dovrà superare un punteggio pari o superiore a 21."

Ebbene il criterio di valutazione adottato dalla Commissione di Gara per la valutazione della prova pratica si pone in evidente contrasto con quanto statuito dall'art. 14 del citato d.P.R.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

In forza di tale disposizione "2. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20".

In forza dell'equipollenza delle prove - sancita nel predetto verbale n. 1- la Commissione avrebbe dovuto fissare la soglia minima per il raggiungimento della sufficienza in 14/20 e non già in 21/30 trattandosi di prova pratica e non già di prova scritta.

Anche sotto tale profilo l'operato della Commissione di gara appare illegittimo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 220/2001.

4) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 8 DEL D.P.R. 487/1994.

Sotto tale profilo l'operato della Commissione si appalesa illegittimo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. 487/1994, il quale, al comma 1°, prevede che:

"Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (25)" (primo comma).

I successivi artt. 11 co.1 e 12, dal canto loro, stabiliscono rispettivamente che i componenti della commissione, "presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile"; e che le commissioni, nella prima riunione, "stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove... Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali".

Il combinato disposto delle norme appena richiamate indica chiaramente che la valutazione dei titoli, preceduta dall'individuazione dei criteri, deve seguire l'effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

La commissione esaminatrice, cui il bando rimetteva di determinare i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli presentati dai concorrenti, vi avrebbe provveduto dopo essere venuta a conoscenza del nominativo dei candidati ammessi al concorso, circostanza idonea ad incidere sull'imparzialità del suo operato.

Quanto esposto emerge, chiaramente dalla disamina del verbale n. 3, ove la valutazione dei titoli è avvenuta ancor prima dello svolgimento delle prove scritte.

L'obbligatorietà di tale norma è sancita dalla giurisprudenza costante.

Tanto trova conferma nella giurisprudenza ove è stato chiarito che *"La valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami, preceduta dall'individuazione dei criteri, deve seguire l'effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati. E, invece, escluso che l'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la commissione abbia conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati. (Accoglie il ricorso)"* (T.A.R. TOSCANA FIRENZE SEZ. I, 12-09-2017, N. 1060)

Nei concorsi pubblici *"la valutazione dei titoli dei candidati deve essere effettuata, a pena di illegittimità delle operazioni concorsuali, prima alla valutazione degli elaborati scritti e dell'attribuzione dei relativi punteggi"*. (T.A.R. CAMPANIA NAPOLI SEZ. IV, 15-01-2015, N. 257).

Da tanto discende l'illegittimità degli atti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 220/2001.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.P.R. N. 487/1994- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

La procedura risulta viziata sotto un ulteriore profilo ed in relazione allo svolgimento della prova orale. Si legge, infatti, nel verbale n. 6 del 13 dicembre 2017 che *"a richiesta di alcuni candidati i quali vogliono svolgere la propria prova a porte chiuse, si invitano tutti i candidati a decidere se vogliono che la loro prova si svolga a porte aperte o chiuse, all'unanimità i candidati decidono di svolgere la prova a porte chiuse"* (cfr. verbale cit., p. 1).

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Nel successivo verbale, relativo alla prova orale del 14 dicembre 2017, si legge, invece, che *“viene concordato, con tutti i concorrenti che le prove pur svolgendosi a porte aperte, i candidati in attesa dell’interrogazione, resteranno fuori dalla porta per dare la possibilità ad ogni singolo di svolgere la prova con più tranquillità”* (cfr. verbale cit. n. 7, p. 1).

Stessa affermazione si rinviene, infine, nell’ultimo verbale n. 8 del 15 dicembre 2017.

Quanto accaduto rasenta i limiti dell’assurdità.

È principio notorio, sancito dall’art. 6, comma 4°, del d.P.R. n. 487/1994, che *“Le prove orali devono svolgersi **in un’aula aperta al pubblico**, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”* (Enfasi aggiunta).

Tale disposizione di legge, precipitato dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza, imparzialità della P.A., non è mai derogabile, né da parte della Commissione né con l’eventuale consenso dei candidati.

La violazione di tale disposizione rende invalida, in radice, l’intera prova orale, senza possibilità di sanatoria alcuna: *“Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti”* (CONS. STATO SEZ. III, 07-04-2014, N. 1622).

Si aggiunga che, dalla lettura dei verbali nn. 6, 7 e 8, emerge che la Commissione si è limitata a riportare le sole domande poste ai candidati e, immediatamente dopo, il punteggio attribuito, senza motivare, in alcun modo, il punteggio attribuito e, soprattutto, senza indicare la risposta offerta dal candidato.

Anche sotto tale profilo, la prova orale risulta invalida con conseguente annullamento dei verbali impugnati e della successiva graduatoria.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

ISTANZA DI SOSPENSIONE

dei provvedimenti impugnati, stante la sussistenza del:

1) **fumus boni iuris** per le ragioni ed i motivi innanzi esposti – quivi da intendersi, integralmente, trascritti – ed in forza dei quali se ne chiede la sospensione dell'efficacia.

2) **Periculum in mora.**

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, solo se si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per i ricorrenti, una definitiva ed ingiusta esclusione dalla procedura, con la conseguente perdita di *chance* di poter il concorso in oggetto ovvero di essere inseriti nella graduatoria di merito.

L'eventuale sottoscrizione dei contratti con i presunti vincitori vanificherebbe, in via definitiva, i diritti dei ricorrenti allo svolgimento di un concorso imparziale e trasparente e, appunto, alla possibilità di conseguire il bene della vita.

A tanto si aggiunga che la delibera n. 203 del 2017 ha disposto di procedere immediatamente all'assunzione dei primi sei candidati inseriti nella graduatoria.

Per tali ragioni ed in virtù di quanto dedotto in diritto, si chiede a Codesto Ecc.mo Tar di ordinare all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale.

PQM

Gli odierni ricorrenti , *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, i sigg.ri i sigg.ri Mario Papaiani, Alessandro De Marco, Giuseppe Falbo e Paolo Pedace, e Cesare Giuseppe Barca, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, insistono per l'accoglimento del ricorso rassegnando le

CONCLUSIONI

"Voglia Codesto Tar adito, *contrariis rejectis*:

- **in via cautelare e urgente**, ordinare all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale,

per tutti i motivi esposti in premessa che qui devono intendersi integralmente trascritti;

- **nel merito**, previo annullamento parziale e/o totale degli atti impugnati, ordinare all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale,

per tutti i motivi esposti in premessa che qui devono intendersi integralmente trascritti;

- Emettere qualsivoglia, eventuale, statuizione ritenuta opportuna;

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto esplicita richiesta.

Spese come da soccombenza.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da indice atti.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile ed è, pertanto, soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00 giacché trattasi di materia di pubblico impiego.

Salvis juribus.

Cosenza-Catanzaro, 19 gennaio 2018

AVV. VALERIO ZICARO



Procura

Informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, noi sottoscritti Marlo Papaianni, nato a Cosenza il 20.01.1990, Alessandro De Marco, nato a Cosenza il 30.5.1979, Giuseppe Falbo, nato a Cosenza il 16.3.1987, Paolo Pedace, nato a Cosenza il 27.3.1979, nominiamo l'avv. Valerio Zicaro, procuratore e difensore, con le più ampie facoltà previste dalla legge, comprese quelle di transigere, conciliare, esigere e quietanzare, richiedere riassunzioni e chiamare terzi in causa, il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Via Purificato n. 18, salvo sua diversa elezione di domicilio.

Ricevuta, altresì, informazione sui trattamenti dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003, acconsentiamo alla loro utilizzazione nella misura necessaria all'esperimento del presente mandato.

Sig. Marlo Papaianni

Sig. Alessandro De Marco

Sig. Giuseppe Falbo

Sig. Paolo Pedace

V° sono autentiche
Avv. Valerio Zicaro


Procura

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, io sottoscritto Cesare Giuseppe Barca, nato a Rogliano (CS) il 6.9.1985, nomino l'avv. Valerio Zicaro, procuratore e difensore, con le più ampie facoltà previste dalla legge, comprese quelle di transigere, conciliare, esigere e quietanzare, richiedere riassunzioni e chiamare terzi in causa, il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Via Purificato n. 18, salvo sua diversa elezione di domicilio. Ricevuta, altresì, informazione sui trattamenti dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003, acconsento alla loro utilizzazione nella misura necessaria all'esperimento del presente mandato.

Sig. Cesare Giuseppe Barca



V° è autentica
Avv. Valerio Zicaro



AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Valerio Zicaro, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 legge n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 4/2010 *rep. not.* assunta nell'adunanza del 25 gennaio 2010, ho notificato il su esteso atto a:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede legale corrente (88900) Crotone alla Via M. Nicoletta - Centro direzionale "Il Granaio", a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 767607741324, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 124

Il notificante
Avv. Valerio Zicaro

ANTONIO POLLINZI, residente in (88900) Crotone alla Via Canada n. 25, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 767607741312, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 124

Il notificante
Avv. Valerio Zicaro

76760774131-2



EPN95-EPN95 - 104 2245 - 103 0401 (r. comp) - S. 34 Ed. 09/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente e macchinare o in stampato.

RACCOMANDATA	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Avv. VALERIO ZICARO Piazza Zumbini, 72 87100 COSENZA Tel. & Fax +39.0984.408041 Pec: valerio.zicaro@avvocaticosenza.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76760774132-4



Postaitalane

EPN95-EPN95 - 104 2245 - 103 0401 (r. comp) - S. 34 Ed. 09/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente e macchinare o in stampato.

RACCOMANDATA	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Avv. VALERIO ZICARO Piazza Zumbini, 72 87100 COSENZA Tel. & Fax +39.0984.408041 Pec: valerio.zicaro@avvocaticosenza.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO**

**ATTO DI AUTENTICA PER FILE DEPOSITATI
EX ARTT. 16 DECIES E UNDECIES DEL D.L. N. 179/2012
CONV. IN L. 221/2012**

Il sottoscritto **Avv. VALERIO ZICARO (ZCRVLR80H18D086C)** procuratore e difensore dei signori difensore e procuratore dei sigg.ri sigg.ri MARIO PAPAIIANNI, nato a Cosenza il 20.01.1990 (C.F. PPNMRA90A20D086G), ALESSANDRO DE MARCO, nato a Cosenza il 30.5.1979 (C.F. DMRLSN79E30D086Z), GIUSEPPE FALBO, nato a Cosenza il 16.3.1987 (C.F. FLBGPP87C16D086S) e PAOLO PEDACE, nato a Cosenza il 27.3.1979 (C.F. PDCPLA79P27D086B), CESARE GIUSEPPE BARCA (C.F. BRCCRG85P06H490C in virtù di procure in calce al ricorso, dichiara che il ricorso notificato è conforme all'originale in mio possesso.
Cosenza, 23 gennaio 2018

Avv. Valerio Zicaro

**Zicaro
Valerio**

Firmato digitalmente
da Zicaro Valerio
Data: 2018.01.23
21:09:07 Z

STUDIO LEGALE ZICARO
ZICARO LAW FIRM

Cosenza, 8 marzo 2018

SPETT.LE ASP DI CROTONE
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
VIA M. NICOLETTA
889000

A mezzo pec: direzionegenerale@pec.asp.crotone.it -
protocollo@pec.asp.crotone.it

Oggetto: RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Lo scrivente avv. Valerio Zicaro, quale procuratore e difensore dei sigg.ri sigg.ri **MARIO PAPAIANI**, nato a Cosenza il 20.01.1990 (C.F. PPNMRA90A20D086G), **ALESSANDRO DE MARCO**, nato a Cosenza il 30.5.1979 (C.F. DMRLSN79E30D086Z), **GIUSEPPE FALBO**, nato a Cosenza il 16.3.1987 (C.F. FLBGPP87C16D086S) e **PAOLO PEDACE**, nato a Cosenza il 27.3.1979 (C.F. PDCPLA79P27D086B), **CESARE GIUSEPPE BARCA** (C.F. BRCCRG85P06H490C), nel giudizio iscritto al Reg. Ric. 81/2018, facendo seguito alla precedente richiesta del 22.2.2018, chiede a Codesta Amministrazione di voler procedere, immediatamente, alla notifica sul sito web dell'Azienda in ossequio a quanto disposto dall'Ecc.mo Tar Calabria con ordinanza n. 91/2018, dei seguenti atti;

- Avviso di notifica per pubblici proclami;
- Ordinanza del Tar Calabria n. 91/2018;
- Ricorso introduttivo del giudizio.

Nel contempo, il sottoscritto, nella sopra emarginata qualità chiede il rilascio della dell'attestato con il quale si attesti l'avvenuta pubblicazione sul sito

WWW.STUDIOLEGALEZICARO.IT
ITALY - 87100 COSENZA - PIAZZA ZUMBINI, 72
TEL & FAX: +39(0)984 408041
E-MAIL: STUDIOLEGALEZICARO@GMAIL.COM

STUDIO LEGALE ZICARO
ZICARO LAW FIRM

istituzionale, nella parte dedicata alla notifica per pubblici proclami, con indicazione della data di avvenuta pubblicazione. La predetta attestazione potrà essere trasmessa all'indirizzo e.mail: studiolegalezicaro@gmail.com

Distinti Saluti

Avv. Valerio Zicaro

Zicaro
Valerio

Firmato digitalmente da
Zicaro Valerio
Data: 2018.03.08
10:43:35 +01'00'

WWW.STUDIOLEGALEZICARO.IT

ITALY - 87100 COSENZA - PIAZZA ZUMBINI, 72

TEL & FAX: +39(0)984 408041

E-MAIL: STUDIOLEGALEZICARO@GMAIL.COM

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO**

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto **AVV. VALERIO ZICARO (ZCRVLR80H18D086C)** procuratore e difensore dei signori difensore e procuratore dei sigg.ri sigg.ri **MARIO PAPA IANNI**, nato a Cosenza il 20.01.1990 (C.F. PPNMRA90A20D086G), **ALESSANDRO DE MARCO**, nato a Cosenza il 30.5.1979 (C.F. DMRLSN79E30D086Z), **GIUSEPPE FALBO**, nato a Cosenza il 16.3.1987 (C.F. FLBGPP87C16D086S) e **PAOLO PEDACE**, nato a Cosenza il 27.3.1979 (C.F. PDCPLA79P27D086B), nel giudizio iscritto al Reg. Ric. 81/2018, proposto nei confronti dell' **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale corrente Crotone alla Via M. Nicoletta - Centro direzionale "Il Granaio", e nei confronti del sig. Antonio Pollinzi provvede a notificare copia conforme all'originale del ricorso iscritto al Reg. Ric. N. 81/2018 e della pedissequa ordinanza n. 91 del 2018 all' **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale corrente Crotone alla Via M. Nicoletta - Centro direzionale "Il Granaio", in ottemperanza all'ordinanza del Tar Calabria n. N. 91/2018 REG.PROV.CAU. a mezzo della quale Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ha ordinato *"l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, per pubblici proclami, ovvero, a discrezione della parte, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, entro giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, depositando la prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni dieci (dieci)"* affinché la medesima Amministrazione provveda alla pubblicazione sul sito web istituzionale entro e non oltre il giorno 9.3.2018.

AVV. VALERIO ZICARO

Zicaro Valerio

Firmato digitalmente da Zicaro

Valerio

Data: 2018.03.08 10:44:28 +01'00'

Publicato il 21/02/2018



N.00091_2018 REG.PROV.CAU.
N. 00081/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2018, proposto da:

Mario Papaianni, Alessandro De Marco, Giuseppe Falbo, Paolo Pedace, Cesare Giuseppe Barca, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Pullano in Catanzaro, via Purificato N. 18;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, "Il Granaio" via Mario Nicoletta;

nei confronti di

Antonio Pollinzi non costituito in giudizio;

***per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:
della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di
operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS" nella parte***

in cui non risultano ammessi gli odierni ricorrenti; del provvedimento datato 21 novembre 2017 con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha dichiarato non ammessi gli odierni ricorrenti alle prove orali afferenti il ridetto concorso e pubblicato l'elenco degli ammessi alle predette prove orali senza ammettere gli odierni ricorrenti; di tutti i verbali di concorso e, segnatamente, dei verbali:- verbale n. 5 del 31 ottobre 2017, conosciuto all'esito dell'accesso agli atti, con il quale la Commissione ha attribuito agli odierni ricorrenti il punteggio alla prova scritta; dei verbali di concorso n. 6, 7, 8 del dicembre 2017, conosciuti all'esito del secondo accesso agli atti; dei verbali del concorso e, in particolare, il verbale n. 1 del 10.5.2017, conosciuto, all'esito dell'accesso agli atti, nella parte in cui la Commissione ha deliberato la sostituzione della prova pratica con la prova scritta mediante somministrazione di test attitudinali; dei verbali n. 2 del 19.5.2017, n. 3 del 22.6.2017, n. 4 del 5.9.2017, conosciuti all'esito dell'accesso agli atti; e, ove occorrer possa, del Bando di concorso pubblicato l'8.1.2016 e la Delibera commissariale 226/2016; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere;

E, CONSEGUENTEMENTE, ORDINARE

all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato di dover disporre l'integrazione del contraddittorio riguardo a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso de quo, nonché di dovere acquisire chiarimenti dalla P.A.;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami;

Ritenuto che le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfabili tramite la celere fissazione dell'udienza di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ordina l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, per pubblici proclami, ovvero, a discrezione della parte, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, entro giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, depositando la prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni dieci (dieci).

Ordina all'Amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza, una documentata relazione a chiarimenti.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 30 maggio 2018.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

ORIGINALE

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO

RICORSO

NELL'INTERESSE DEI

sigg.ri **MARIO PAPAANNI**, nato a Cosenza il 20.01.1990 (C.F. PPNMRA90A20D086G), **ALESSANDRO DE MARCO**, nato a Cosenza il 30.5.1979 (C.F. DMRLSN79E30D086Z), **GIUSEPPE FALBO**, nato a Cosenza il 16.3.1987 (C.F. FLBGPP87C16D086S) e **PAOLO PEDACE**, nato a Cosenza il 27.3.1979 (C.F. PDCPLA79P27D086B), **CESARE GIUSEPPE BARCA** (C.F. BRCCRG85P06H490C), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente atto, dall'**AVV. VALERIO ZICARO** (C.F. ZCRVLR80H18D086C), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Via Purificato n. 18. L'avv. Zicaro dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0984.408041 oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: valerio.zicaro@avvocaticosenza.it

RICORRENTI

CONTRO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede legale corrente Crotone alla Via M. Nicoletta - Centro direzionale "Il Granaio",

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

ANTONIO POLLINZI

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti: della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo

STUDIO LEGALE ZICARO

PIAZZA ZUMBINI, 72 - 87100 COSENZA - TEL E FAX: +39.0984.408041

PEC: VALERIO.ZICARO@AVVOCATICOSENZA.IT

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS nella parte in cui non risultano ammessi gli odierni ricorrenti; del provvedimento datato 21 novembre 2017 con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha dichiarato non ammessi gli odierni ricorrenti alle prove orali afferenti il ridetto concorso e pubblicato l'elenco degli ammessi alle predette prove orali senza ammettere gli odierni ricorrenti; di tutti i verbali di concorso e, segnatamente, dei verbali: verbale n. 5 del 31 ottobre 2017, conosciuto all'esito dell'accesso agli atti, con il quale la Commissione ha attribuito agli odierni ricorrenti il punteggio alla prova scritta; dei verbali di concorso n. 6, 7, 8 del dicembre 2017, conosciuti all'esito del secondo accesso agli atti; dei verbali del concorso e, in particolare, il verbale n. 1 del 10.5.2017, conosciuto, all'esito dell'accesso agli atti, nella parte in cui la Commissione ha deliberato la sostituzione della prova pratica con la prova scritta mediante somministrazione di test attitudinali; dei verbali n. 2 del 19.5.2017, n. 3 del 22.6.2017, n. 4 del 5.9.2017, conosciuti all'esito dell'accesso agli atti; e, ove occorrer possa, del Bando di concorso pubblicato l'8.1.2016 e la Delibera commissariale 226/2016; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere;

E, CONSEGUENTEMENTE, ORDINARE

all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale.

SI OSSERVA E DENUNCIA

- L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (di seguito, anche, ASP di Crotone), con bando pubblicato l'8.1.2016 (sulla G.U.R.I.) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, *“per la copertura di 8 posti di*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

operatore tecnico -autista di ambulanza-, cat. B, giusta delibera aziendale N. 233, del 25.11.2015" (all. n. 1).

- In particolare il bando prevedeva l'assegnazione di n. 100 punti di cui:
 - I) 40 per titoli;
 - II) 60 punti per le prove d'esame.
- Sul punto si legge nel bando: " *i punti per le prove d'esame sono così ripartiti: a) 30 per la prova pratica; 30 b) per la prova orale*".
- Con deliberazione n. 149 del 21.04.2017, a firma dell'allora Commissario straordinario, è stata nominata la Commissione esaminatrice (all. n. 2).
- Gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al medesimo concorso e che - superate le prove preselettive - sono stati tutti ammessi a sostenere la prova pratica, il cui svolgimento è stato fissato per l'8.8.2017, giusta notifica del 18.07.2017 (all. n. 3).
- La predetta prova - poi rinviata ed effettivamente tenutasi il 31.10.2017 - **si è svolta, tuttavia, non nelle forme previste dal bando** - secondo cui essa avrebbe dovuto consistere in "*nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, ivi compresa simulazione di guida di autoambulanza in situazione di emergenza, nonché accertamento della conoscenza e dell'uso della strumentazione in dotazione al mezzo*" - **e dalla legge** (artt. 15 e 29 dpr. 220/2001) **bensì mediante somministrazione di domande a risposta multipla, senza alcuna simulazione pratica.**
- Detta prova, peraltro, conteneva quesiti inerenti cognizioni di natura medico-specialistica che esulano tanto dalla figura richiesta, quanto dalla specifica previsione del bando testé richiamata.
- L'Azienda resistente, in data 21.11.2017, pubblicava gli esiti della prova pratica e la relativa graduatoria (all. 4), di ammessi e non ammessi, **priva dei relativi punteggi**, ancora una volta in spregio alla previsione della *lex specialis*, secondo cui "*il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30*".

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Invero, l'assenza di punteggio - oltre ad essere illegittima - appare ancor più incomprensibile posto che è stato somministrato un test a risposta multipla.
- Dalla predetta graduatoria, gli odierni istanti risultavano non ammessi alla prova orale fissata, nel medesimo provvedimento, per i giorni 13, 14 e 15 dicembre 2017.
- Sicchè, in data 27.11.2017, gli istanti, a mezzo del sottoscritto procuratore e via pec, presentavano istanza di accesso agli atti rappresentando l'urgenza dell'ostensione proprio in relazione all'imminenza della prova orale (all. n. 5); tale richiesta non veniva riscontrata dall'Azienda resistente.
- Pertanto, in data 11 dicembre 2017, gli istanti, sempre a mezzo del sottoscritto procuratore, chiedevano l'ammissione con riserva alla prova orale, stante la mancata ostensione degli atti da parte dell'Amministrazione (all. n. 6); anche tale richiesta rimaneva senza esito.
- Sicchè, in data 12.12.2017 i sigg.ri Mario Papaiani, Alessandro De Marco, Giuseppe Falbo e Paolo Pedace, adivano Codesto Eccmo T.A.R. con istanza cautelare ex art. 61 c.p.a. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"che S.E. il Presidente del TAR adito Voglia disporre, inaudita et altera parte, l'ammissione degli stessi, con riserva, all'espletamento della prova orale che si terranno nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2017 ovvero Voglia disporre le misure cautelari interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della connessa domanda cautelare in corso di causa"* (all. 7).
- Tale istanza veniva rigettata, in data 14.12.2017, con decreto del S.E. Presidente del T.A.R. Calabria, ritenendo nella parte motiva che *"non sussistono allo stato profili di danno grave ed irreperabile"*. (all. 8).
- Nelle more, in data 18.1.2018, veniva evasa la richiesta di accesso e all'esito della stessa venivano riscontrate numerose violazioni di legge da parte della Commissione esaminatrice.
- Precipuamente:
 - Dalla lettura del verbale 1, è emerso, che alla prima riunione, la Commissione, del tutto illegittimamente, ha deciso, all'unanimità, di

violare la disposizione del bando che prevede, in conformità alla normativa vigente, lo svolgimento di una prova pratica, ed in luogo di tal ultima, di somministrare un << un set di "test", attitudinali, tendenti a verificare la qualificazione professionale; la guida di guida dell'ambulanza in situazioni di emergenza, nonché la verifica della conoscenza dell'uso della strumentazione in dotazione...>, il tutto in violazione del bando e del d.P.R. n. 220/2001;

- **Anche dall'esame dei verbali nn. 3 e 5 e dai relativi elaborati allegati sono emerse delle evidenti macroscopiche violazioni di legge e della lex specialis e/o inesattezze dei quiz;**

- **Altrettanto gravi violazioni di legge si sono riscontrate nei successivi verbale nn. 6, 7 e 8;**

- **Quanto alle violazioni di legge e del bando si evidenzia che:** la prova conteneva quesiti inerenti cognizioni di natura medica che esulano dal profilo professionale richiesto; basti pensare alle domande nn. 12, 16 e 19 ove il candidato ad una selezione di autotista- autoambulanza è chiamato a rispondere su domande tecnico-mediche in ordine alla definizione del termine tessuto (domanda n. 12), esatta identificazione del diaframma (domanda 16) nonché all'individuazione dei capillari (domanda n. 19).

- **Quanto all'inesattezze dei quiz si riscontra:**

- da un lato, rispetto al quesito n. 7 – ove viene chiesto *"quante sono le postazioni di continuità assistenziale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone"*, che la Commissione ha assegnato alla domanda una risposta inesatta. Mentre la risposta dai ricorrenti – ovvero n. 27 postazioni- risulta corretta.

- Dall'altro lato, la presenza, tra le due domande tecniche – la 12 e la 19 – di due risposte, potenzialmente, esatte. Ed invero rispetto alla domanda n.12 circa la definizione di tessuto tanto la risposta b) *"insieme di cellule con forma e funzioni specifiche"* quanto la risposta c) *"un insieme di cellule con funzioni di rivestimento"* erano esatte; rispetto alla domanda 19 entrambe le risposte a) *"le diramazioni terminali delle arterie"* e b) *"diramazioni terminali delle vene"* sono esatte.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Infine, in data 27.12.2017, con delibera n. 203/2017, l'Azienda resistente approvava la graduatoria di concorso e, nel contempo, disponeva di dare corso alla procedura per l'ammissione in servizio dei primi sei classificati (all. 9).

Per tali ragioni i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 220/2001, del d.P.R. n. 487/1994 e del bando di concorso; per eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, contraddittorietà e irrazionalità manifesta e, come tale, dovranno essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 29 DEL D.P.R. N. 220/2001. VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

Nel caso di specie tutti agli atti impugnati risultano viziati per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 29 del d.P.R. n. 220 del 2001, "*Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario non nazionale e del bando di gara*" e per violazione del bando di gara.

Per come esposto in punto di fatto la prova tenutasi il 31.10.2017 non si è svolta nelle forme previste dal citato d.P.R. e del bando di gara.

Nella fattispecie concreta in luogo della prova pratica la Commissione ha deciso di somministrare ai concorrenti una serie di domande a risposta multipla.

Lo svolgimento della prova pratica, per la figura professionale messa a concorso, è obbligatoria per legge.

Ed infatti lo svolgimento di una simulazione della prova pratica, oltre ad essere prevista dagli artt. 8 e 29 del citato d.P.R. era compiutamente disciplinata dal bando.

Tale illegittima decisione è stata assunta dalla Commissione alla riunione del 10.5.2017, ove si legge <<...per quanto concerne la prova pratica ... la Commissione decide all'unanimità di somministrare un set di "test", attitudinali, tendenti a verificare la qualificazione professionale; la guida di

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

guida dell'ambulanza in situazioni di emergenza, nonché la verifica della conoscenza dell'uso della strumentazione in dotazione...>> per come emerge dalla lettura del verbale n. 1.

La Commissione ha agito pertanto in totale violazione e/o falsa applicazione di legge; precipuamente:

- **dell'art. 8, ai co. 1 e 3**, ai sensi del quale:

"Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame [...]. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti: a) 30 punti per i titoli; b) 70 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta; b) 20 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale".

- **dell'art. 29**, "Prove di esame" in forza del quale: 1. *Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale. 2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.*

- **del bando di gara** che prevedeva lo svolgimento di una prova pratica e di una prova orale.

Vizio insanabile.

La prova pratica avrebbe dovuto consistere citando testualmente il bando << ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 220/2001 nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, ivi compresa simulazione di guida di autoambulanza in situazione di emergenza, nonché accertamento della conoscenza e dell'uso della strumentazione in dotazione al mezzo>>.

Lo svolgimento della prova pratica - prevista dal bando - è obbligatoria per espressa previsione di legge.

Da tanto discende l'illegittimità dell'operato della Commissione di gara che non avrebbe mai potuto sostituire la prova pratica con altra prova.

In un caso analogo a quello di specie, la giurisprudenza ha sancito che *"Illegittimamente una Commissione di concorso stabilisce la sostituzione*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

della prova pratica con tre prove simulate consistenti in tre relazioni (da sorteggiarne una) e con una simulazione di un'indagine radiografica; in tal modo verrebbe violata la normativa sopra richiamata, eludendosi la finalità di accertare la capacità tecnica del ricorrente, da dimostrare in concreto mediante una vera e propria "esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso" (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 30 ottobre 1997, n. 2150)" (T.A.R. LAZIO ROMA SEZ. III BIS, 17-10-2006, N. 10424).

Secondo il citato orientamento non deve mai far difetto - pena la violazione della richiamata disposizione regolamentare - il sostanziale carattere pratico della prova medesima; dove "pratico" va letto in contrapposizione a "teorico", come un *quid* da cui deve evincersi immediatamente - sia pure in forma imitativa e/o riprodotiva- la capacità del candidato di svolgere determinati compiti.

Ed invero, in un concorso pubblico *"In un concorso a pubblici impieghi, la prova pratica consiste non già nella semplice sottoposizione di domande teoriche al candidato, bensì nella valutazione della capacità e dell'abilità di costui nel risolvere casi o problemi pratici che possano presentarsi al suo esame nel corso del lavoro per cui viene reclutato (Riforma della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. II, n. 400/2001)" (CONS. STATO SEZ. III, 29-11-2012, N. 6087).*

E' evidente che l'eventuale potere di modificare il bando di gara spetta, eventualmente, all'Amministrazione che abbia indetto il bando e non certo alla Commissione di gara che è vincolata all'applicazione rigorosa delle clausole contenute nel bando.

Sul punto la giurisprudenza ha invero da sempre chiarito che *"Per le procedure concorsuali il bando costituisce la lex specialis e cristallizza le norme vigenti, che non possono essere disapplicate nel corso successivo del procedimento neppure per ius superveniens (D.P.R. n. 487/1994) (Conforme alla sentenza Cons. Stato n. 4215/2017)" (CONS. STATO SEZ. V, 06-09-2017, N. 4216).*

Ed ancora: *"Per le procedure concorsuali il bando costituisce la lex specialis e cristallizza le norme vigenti, che non possono essere disapplicate nel corso*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

successivo del procedimento neppure per ius superveniens (D.P.R. n. 487/1994)" (CONS. STATO SEZ. V, 06-09-2017, N. 4215).

Nella fattispecie la Commissione si è attribuita illegittimamente, il potere di modificare una clausola espressa del bando in un verbale secretato.

Il bando per cui è causa non poteva essere oggetto di diversa interpretazione e/o applicazione da parte della Commissione.

Ed invero, *"Il bando di concorso deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute (auto)vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza margini di discrezionalità (D.P.R. n. 487/1994)"* (T.A.R. ABRUZZO PESCARA SEZ. I, 12-07-2017, N. 219).

Sotto tale profilo, l'operato della Commissione è viziato da eccesso di potere per sviamento per aver modificato e/o disatteso clausole del bando contravvenendo ai principi del concorso pubblico.

Il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso ovvero nel perseguimento di un interesse diverso da quello pubblico.

Nella fattispecie, la censura di eccesso di potere per sviamento è supportata da precisi e concordanti elementi di prova – tutti desumibili dai verbali di gara ed in particolar modo dal verbale n. 1 - idonei a dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART 14 DEL D.P.R. 220/2001. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE FISSATI DALLA COMMISSIONE NEL VERBALE N. 1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL PUBBLICO CONCORSO, DEI PRINCIPI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. CARENZA DI ISTRUTTORIA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

2.1 Senza recedere rispetto a quanto eccepito *sub 1)*, si eccepisce l'illegittimità dell'operato della Commissione nell'attribuzione del punteggio.

In forza degli artt. 9 co. 3 e 14 del d.P.R. n. 220/2001, la Commissione, alla prima riunione, ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

Nel caso di specie, per la 'prova scritta' la Commissione ha determinato il punteggio da attribuire a ciascuna domanda: corretta (1,5), errata (-0,5) ed omessa (-0,25).

Per come esposto in punto di fatto, nella batteria dei quiz somministrata ai concorrenti sono state riscontrate delle violazioni tali da inficiare tutto il concorso; la Commissione, ad esempio, in relazione alla domanda n. 7 - con la quale veniva richiesto il numero delle postazioni di continuità dell'ASP di Crotona - ha inteso considerare giusta la risposta pari a "31" - così come, per esempio, offerta dagli otto vincitori - e non la risposta pari a "27" offerta dai ricorrenti, invero esatta per come risulta dall'elenco pubblicato nel giugno 2017 sul sito dell'Ente resistente.

Da qui la violazione di legge, nonché dei principi indicati in epigrafe e, in particolare, l'eccesso di potere per disparità di trattamento.

È sufficiente siffatta violazione a invalidare l'intera prova scritta e la successiva prova orale.

Sotto tale profilo, inoltre, gli atti adottati sono illegittimi sotto molteplici profili:

- **Per violazione degli artt. degli artt. 9 co. 3 e 14 del d.P.R.** in ragione della mancata attribuzione del punteggio di 1,5 al punteggio complessivo - della conseguente decurtazione di 0,5 - alla risposta esatta ad opera della Commissione.

- **Per violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97** della Costituzione, Il buon andamento, principio costituzionale cardine della vita amministrativa, coincide con *"l'esigenza dell'ottimale funzionamento della pubblica amministrazione, tanto sul piano dell'organizzazione quanto*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

su quello della sua attività". Pertanto, l'amministrazione nel suo agire è sempre obbligata a rispettare regole e vincoli posti dalla legge intesi al fine precipuo di raggiungere quegli scopi di pubblico interesse per i quali è stata appositamente istituita. La giurisprudenza amministrativa riconduce al buon andamento il dovere dell'amministrazione di fornire un'adeguata e congrua motivazione a fronte dell'esercizio di determinate attività, (T.A.R. UMBRIA, SEZ. I, 29 DICEMBRE 2009, N. 832); la completezza dell'istruttoria procedimentale in una prospettiva che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti (T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. I, 7 GIUGNO 2007, N. 1627); oppure intende il buon andamento anche in termini di divieto di inutile aggravio di oneri in capo al cittadino (CONS. ST., SEZ. V, 27 MARZO 2009, N. 1840; T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. II, 8 GIUGNO 2009, N. 5449); ovvero, ancora, come adeguatezza di strumenti e misure in rapporto all'interesse pubblico in concreto perseguito (CONS. ST., SEZ. V, 15 MARZO 2006, N. 3568).

L'imparzialità viene definita come un valore essenziale di esercizio del potere discrezionale. Il principio è stato definito in termini di "*corollario del principio di uguaglianza*", ribadito esplicitamente nei confronti dell'amministrazione dall'art. 97: "*si devono trattare in modo eguale fattispecie eguali, in modo affine fattispecie affini, in modo egualmente diverso fattispecie diverso*".

L'imparzialità costituisce un "*valore essenziale*" cui deve uniformarsi l'organizzazione dei pubblici uffici, nonché "*uno dei tre fondamentali pilastri (insieme alla legalità ed al buon andamento) sui quali poggia l'intero statuto costituzionale dell'amministrazione*" (CONS. ST., SEZ. V, 1 APRILE 2009, N. 2070).

Nel caso di specie, la Commissione giudicatrice ha agito in violazione dei siffatti principi; è evidente che l'attribuzione di un punteggio ad una domanda errata ha alterato la graduatoria finale ed ha inficiato l'intera procedura concorsuale determinando l'annullamento parziale e/o totale della procedura concorsuale.

A fronte di tale macroscopici errori della Commissione i ricorrenti sono stati esclusi dalla prova orale e, quindi, dalla graduatoria definitiva e costretti a ricorrere a Codesto Ecc.mo Tar onde ottenere un ripetizione

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

della prova scritta, ammissione alla prova orale, ovvero l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

- **per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e difetto e/o omessa istruttoria**, per non aver attribuito il punteggio alla risposta esatta e, conseguentemente, per averlo associato ad una risposta errata. Il vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti allorquando quando il provvedimento si basa sul presupposto di fatti palesemente erronei o falsi.

- **Per eccesso di potere per disparità di trattamento**, il quale presuppone l'identità oggettiva delle situazioni di fatto e di diritto. Onde configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è necessario che vi sia un rapporto di coincidenza fra la soluzione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, e, quindi, l'oggettiva ed assoluta identità di situazioni messe a confronto, in modo da dimostrare l'esistenza della lamentata disuguaglianza di trattamento, di un contrasto logico insanabile e di una palese ingiustizia.

Nel caso di specie, la Commissione ha attribuito - a fronte di medesime uguali situazioni - a fronte di risposte ugualmente inesatte ha attribuito un punteggio positivo soltanto a taluni dei concorrenti escludendo, senza motivazione ed istruttoria alcuna, gli altri.

2.2. Ed, ancora: l'operato della Commissione si pone in contrasto con il citato d.P.R. n. 220/2001 e con la *lex specialis* per aver inserito nel test quesiti non attinenti alla categoria di concorso.

Ebbene, le domande nn. 12, 16 e 19 hanno un contenuto medico-specialistico non afferente alla categoria del concorso tantomeno alla prova pratica.

Il candidato:

- Nella domanda n. 12 è chiamato a definire la nozione di tessuto;
- Nella domanda n. 16 il candidato deve individuare il diaframma.
- Nella domanda n. 19 è chiamato ad individuare il concetto di capillare;

E' evidente che le domande hanno un contenuto iper-specialistico estraneo al concorso per cui è causa.

Sono tutte domande che non possono rilevare ai fini della selezione del personale, per cui è causa, giacché l'autista – selezionato a cui è richiesta la semplice licenza della scuola media inferiore - non può comunque intervenire prestando cure mediche. Tale assistenza viene presta da un medico – in presenza di un codice rosso e/o giallo - e da personale paramedico in caso di codice verde.

Infatti, l'autista non può formulare diagnosi e certificare il decesso ma ha il solo compito di attenersi alle linee guida del personale sanitario e di collaborare con il medcsimo per lo svolgimento di attività materiale-pratica volta a facilitare il soccorso per come chiarito dal Decreto *del Commissario ad Acta n. 73 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto " Approvazione Linee guida per le Centrali Operative 118 e per le Postazioni di Emergenza Territoriale"*. (all. n. 10).

In forza della normativa vigente:

- In caso di trasporto di primo soccorso è obbligatoria la presenza a bordo di: un autista, con patente di guida di categoria B e di almeno un soccorritore;
- In caso di trasporto di soccorso e rianimazione e/o di trasporto assistito è obbligatoria la presenza a bordo di:
 - un autista, con patente di guida di categoria B;
 - due soccorritori di livello avanzato;
 - un medico dipendente dall'Azienda sanitaria o convenzionato con la stessa, in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia oppure
 - un infermiere professionale dipendente dell'Azienda sanitaria, che abbia superato il percorso formativo appositamente definito dal Coordinamento dei direttori di Centrale Operativa 118.

Pertanto, le risposte a siffatte domande – alla stregua delle domande con risposte errate – devono considerarsi esatte con attribuzione a ciascun candidato del punteggio positivo.

2.3 Si osserva, inoltre, che tra due delle domande medico-specialistiche – la 12 e la 19 – si registrano due risposte, potenzialmente, esatte.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tutte le valutazioni delle Commissioni giudicatrici sono sindacabili dal G.A. laddove elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto, - come nel caso di specie - o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che *“Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile (D.P.R. n. 487/1994)”*. T.A.R. PIEMONTE TORINO SEZ. II, 29-11-2017, N. 1295.

Parte della giurisprudenza ha rilevato che *“Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti, ovvero sia correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio, e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e (o) culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (D.P.R. n. 487/1994)”* (T.A.R. BASILICATA POTENZA SEZ. I, 24-10-2017, N. 643).

Ed, ancora *“Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile; in sostanza, il*

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

giudizio amministrativo è il luogo in cui la valutazione della commissione di esame può essere apprezzata ab estrinseco e non la sede per contrapporre giudizi di merito, salvo il caso in cui tali giudizi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (D.P.R. n. 487/1994)" (T.A.R. PUGLIA BARI SEZ. I, 16-02-2015, N. 256; in senso conforme CONS. STATO SEZ. IV, 26-09-2013, N. 4790).

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 220/2001.

Senza recedere rispetto a quanto espresso nel punto *sub 1) e 2)* si evidenzia l'illegittimità dell'operato della Commissione di gara nel deliberare la soglia minima per l'idoneità relativamente alla prova pratica. Nel verbale n. 1 la Commissione ha deliberato di svolgere in luogo della prova pratica una prova scritta ovvero di somministrare una batteria di quiz.

All'uopo la Commissione ha fissato i criteri di attribuzione del punteggio a ciascuna domanda e la soglia minima di idoneità per il passaggio alla prova successiva.

Si legge nel prefato verbale, *"nella prova pratica pertanto verranno somministrati dei testi a risposta multipla contenenti 20 domande per ciascuna delle quali verrà attribuito 1,5 punti:*

- *Per ogni risposta esatta verrà attribuito 1,5 punti;*
- *Per ogni risposta errata il punteggio verrà decurtato dal punteggio complessivo 0,5;*
- *Per ogni risposta non data verrà decurtato dal punteggio complessivo 0,25.*

Il candidato per superare la prova e quindi ottenere l'idoneità alla prova successiva dovrà superare un punteggio pari o superiore a 21."

Ebbene il criterio di valutazione adottato dalla Commissione di Gara per la valutazione della prova pratica si pone in evidente contrasto con quanto statuito dall'art. 14 del citato d.P.R.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

In forza di tale disposizione "2. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20".

In forza dell'equipollenza delle prove - sancita nel predetto verbale n. 1- la Commissione avrebbe dovuto fissare la soglia minima per il raggiungimento della sufficienza in 14/20 e non già in 21/30 trattandosi di prova pratica e non già di prova scritta.

Anche sotto tale profilo l'operato della Commissione di gara appare illegittimo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 220/2001.

4) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 8 DEL D.P.R. 487/1994.

Sotto tale profilo l'operato della Commissione si appalesa illegittimo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. 487/1994, il quale, al comma 1°, prevede che:

"Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (25)" (primo comma).

I successivi artt. 11 co.1 e 12, dal canto loro, stabiliscono rispettivamente che i componenti della commissione, "presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile"; e che le commissioni, nella prima riunione, "stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove... Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali".

Il combinato disposto delle norme appena richiamate indica chiaramente che la valutazione dei titoli, preceduta dall'individuazione dei criteri, deve seguire l'effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

La commissione esaminatrice, cui il bando rimetteva di determinare i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli presentati dai concorrenti, vi avrebbe provveduto dopo essere venuta a conoscenza del nominativo dei candidati ammessi al concorso, circostanza idonea ad incidere sull'imparzialità del suo operato.

Quanto esposto emerge, chiaramente dalla disamina del verbale n. 3, ove la valutazione dei titoli è avvenuta ancor prima dello svolgimento delle prove scritte.

L'obbligatorietà di tale norma è sancita dalla giurisprudenza costante.

Tanto trova conferma nella giurisprudenza ove è stato chiarito che *“La valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami, preceduta dall'individuazione dei criteri, deve seguire l'effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati. E, invece, escluso che l'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la commissione abbia conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati. (Accoglie il ricorso)”* (T.A.R. TOSCANA FIRENZE SEZ. I, 12-09-2017, n. 1060)

Nei concorsi pubblici *“la valutazione dei titoli dei candidati deve essere effettuata, a pena di illegittimità delle operazioni concorsuali, prima alla valutazione degli elaborati scritti e dell'attribuzione dei relativi punteggi”*. (T.A.R. CAMPANIA NAPOLI SEZ. IV, 15-01-2015, n. 257).

Da tanto discende l'illegittimità degli atti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 220/2001.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.P.R. N. 487/1994- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

La procedura risulta viziata sotto un ulteriore profilo ed in relazione allo svolgimento della prova orale. Si legge, infatti, nel verbale n. 6 del 13 dicembre 2017 che *“a richiesta di alcuni candidati i quali vogliono svolgere la propria prova a porte chiuse, si invitano tutti i candidati a decidere se vogliono che la loro prova si svolga a porte aperte o chiuse, all'unanimità i candidati decidono di svolgere la prova a porte chiuse”* (cfr. verbale cit., p. 1).

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Nel successivo verbale, relativo alla prova orale del 14 dicembre 2017, si legge, invece, che *“viene concordato, con tutti i concorrenti che le prove pur svolgendosi a porte aperte, i candidati in attesa dell’interrogazione, resteranno fuori dalla porta per dare la possibilità ad ogni singolo di svolgere la prova con più tranquillità”* (cfr. verbale cit. n. 7, p. 1).

Stessa affermazione si rinviene, infine, nell’ultimo verbale n. 8 del 15 dicembre 2017.

Quanto accaduto rasenta i limiti dell’assurdità.

È principio notorio, sancito dall’art. 6, comma 4°, del d.P.R. n. 487/1994, che *“Le prove orali devono svolgersi **in un’aula aperta al pubblico**, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”* (Enfasi aggiunta).

Tale disposizione di legge, precipitato dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza, imparzialità della P.A., non è mai derogabile, né da parte della Commissione né con l’eventuale consenso dei candidati.

La violazione di tale disposizione rende invalida, in radice, l’intera prova orale, senza possibilità di sanatoria alcuna: *“Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti”* (CONS. STATO SEZ. III, 07-04-2014, N. 1622).

Si aggiunga che, dalla lettura dei verbali nn. 6, 7 e 8, emerge che la Commissione si è limitata a riportare le sole domande poste ai candidati e, immediatamente dopo, il punteggio attribuito, senza motivare, in alcun modo, il punteggio attribuito e, soprattutto, senza indicare la risposta offerta dal candidato.

Anche sotto tale profilo, la prova orale risulta invalida con conseguente annullamento dei verbali impugnati e della successiva graduatoria.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

dei provvedimenti impugnati, stante la sussistenza del:

1) **fumus boni iuris** per le ragioni ed i motivi innanzi esposti – quivi da intendersi, integralmente, trascritti – ed in forza dei quali se ne chiede la sospensione dell'efficacia.

2) **Periculum in mora.**

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, solo se si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per i ricorrenti, una definitiva ed ingiusta esclusione dalla procedura, con la conseguente perdita di *chance* di poter il concorso in oggetto ovvero di essere inseriti nella graduatoria di merito.

L'eventuale sottoscrizione dei contratti con i presunti vincitori vanificherebbe, in via definitiva, i diritti dei ricorrenti allo svolgimento di un concorso imparziale e trasparente e, appunto, alla possibilità di conseguire il bene della vita.

A tanto si aggiunga che la delibera n. 203 del 2017 ha disposto di procedere immediatamente all'assunzione dei primi sei candidati inseriti nella graduatoria.

Per tali ragioni ed in virtù di quanto dedotto in diritto, si chiede a Codesto Ecc.mo Tar di ordinare all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale.

PQM

Gli odierni ricorrenti , *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, i sigg.ri i sigg.ri Mario Papaiani, Alessandro De Marco, Giuseppe Falbo e Paolo Pedace, e Cesare Giuseppe Barca, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, insistono per l'accoglimento del ricorso rassegnando le

CONCLUSIONI

"Voglia Codesto Tar adito, *contrariis rejectis*:

- **in via cautelare e urgente**, ordinare all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale,

per tutti i motivi esposti in premessa che qui devono intendersi integralmente trascritti;

- **nel merito**, previo annullamento parziale e/o totale degli atti impugnati, ordinare all'Amministrazione resistente la rinnovazione e/o la ripetizione della procedura concorsuale, con Commissione giudicatrice in altra composizione, nell'ordine e in via degradata e/o alternativa:

- A partire dalla prova pratica in vece dell'illegittima prova scritta e successiva prova orale;
- Ovvero, in via degradata, ripetizione della prova scritta e della successiva prova orale;
- Ovvero ancora ripetizione dell'intera procedura concorsuale,

per tutti i motivi esposti in premessa che qui devono intendersi integralmente trascritti;

- Emettere qualsivoglia, eventuale, statuizione ritenuta opportuna;

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto esplicita richiesta.

Spese come da soccombenza.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da indice atti.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile ed è, pertanto, soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00 giacché trattasi di materia di pubblico impiego.

Salvis juribus.

Cosenza-Catanzaro, 19 gennaio 2018

AVV. VALERIO ZICARO



Procura

Informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, noi sottoscritti Mario Papalanni, nato a Cosenza il 20.01.1990, Alessandro De Marco, nato a Cosenza il 30.5.1979, Giuseppe Falbo, nato a Cosenza il 16.3.1987, Paolo Pedace, nato a Cosenza il 27.3.1979, nominiamo l'avv. Valerio Zicaro, procuratore e difensore, con le più ampie facoltà previste dalla legge, comprese quelle di transigere, conciliare, esigere e quietanzare, richiedere riassunzioni e chiamare terzi in causa, il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Via Purificato n. 18, salvo sua diversa elezione di domicilio.

Ricevuta, altresì, informazione sui trattamenti dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003, acconsentiamo alla loro utilizzazione nella misura necessaria all'esperimento del presente mandato.

Sig. Mario Papalanni

Sig. Alessandro De Marco

Sig. Giuseppe Falbo

Sig. Paolo Pedace

V° sono autentiche
Avv. Valerio Zicaro

Procura

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, io sottoscritto Cesare Giuseppe Barca, nato a Rogliano (CS) il 6.9.1985, nomino l'avv. Valerio Zicaro, procuratore e difensore, con le più ampie facoltà previste dalla legge, comprese quelle di transigere, conciliare, esigere e quietanzare, richiedere riassunzioni e chiamare terzi in causa, il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Via Purificato n. 18, salvo sua diversa elezione di domicilio. Ricevuta, altresì, informazione sui trattamenti dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003, acconsento alla loro utilizzazione nella misura necessaria all'esperimento del presente mandato.

Sig. Cesare Giuseppe Barca



V° è autentica
Avv. Valerio Zicaro



Avv. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Valerio Zicaro, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 legge n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 4/2010 *rep. not.* assunta nell'adunanza del 25 gennaio 2010, ho notificato il su esteso atto a:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede legale corrente (88900) Crotone alla Via M. Nicoletta - Centro direzionale "Il Granaio", a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 767607741324, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 124

Il notificante
Avv. Valerio Zicaro

ANTONIO POLLINZI, residente in (88900) Crotone alla Via Canada n. 25, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 767607741312, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 124

Il notificante
Avv. Valerio Zicaro

76760774131-2

76760774131-2



EP725-CP149 - L. 662/2003 art. 1 comma 1 - S. 11 (14/10/03)

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampato.

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. VALERIO ZICARO		
	Piazza Zumbini, 72		
	87100 COSENZA		
	Tel. & Fax +39.0984.408041		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		PROV.	
PEC: valerio.zicaro@avvotaticosenza.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo (autocollante manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76760774132-4



Postaitalienne

EP725-CP149 - L. 662/2003 art. 1 comma 1 - S. 11 (14/10/03)

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampato.

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. VALERIO ZICARO		
	Piazza Zumbini, 72		
	87100 COSENZA		
	Tel. & Fax +39.0984.408041		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		PROV.	
PEC: valerio.zicaro@avvotaticosenza.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo (autocollante manuale)

TASSE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO**

**ATTO DI AUTENTICA PER FILE DEPOSITATI
EX ARTT. 16 DECIES E UNDECIES DEL D.L. N. 179/2012
CONV. IN L. 221/2012**

Il sottoscritto **Avv. VALERIO ZICARO (ZCRVLR80H18D086C)** procuratore e difensore dei signori difensore e procuratore dei sigg.ri sigg.ri MARIO PAPAIIANNI, nato a Cosenza il 20.01.1990 (C.F. PPNMRA90A20D086G), ALESSANDRO DE MARCO, nato a Cosenza il 30.5.1979 (C.F. DMRLSN79E30D086Z), GIUSEPPE FALBO, nato a Cosenza il 16.3.1987 (C.F. FLBGPP87C16D086S) e PAOLO PEDACE, nato a Cosenza il 27.3.1979 (C.F. PDCPLA79P27D086B), CESARE GIUSEPPE BARCA (C.F. BRCCRG85P06H490C in virtù di procure in calce al ricorso, dichiara che il ricorso notificato è conforme all'originale in mio possesso.
Cosenza, 23 gennaio 2018

Avv. Valerio Zicaro

**Zicaro
Valerio**

Firmato digitalmente
da Zicaro Valerio
Data: 2018.01.23
21:09:07 Z